



Club alpino italiano

D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 40

Misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali

Art. 26.

Sci fuori pista, sci-alpinismo e attività escursionistiche

di Gian Paolo Boscariol

Il D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 40 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del **19 marzo 2021** ed è entrato in vigore il 3 aprile 2021.

Dopo pochi giorni...(tre per l'esattezza)...l'articolo 30, comma 11, del decreto-legge **22 marzo 2021**, n. 41 ha introdotto una disposizione di differimento termini, inserendo - nel testo del D.Lgs. n. 40 del 2021 - l'articolo *43-bis*:

11. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, é aggiunto, in fine, il seguente articolo:

«Art. 43-bis (*Disposizione finale*) - 1. Le disposizioni recate dal presente decreto **si applicano** a decorrere dal **31 dicembre 2023**.».

Poi il legislatore ci ripensa, e con l'articolo 10 del decreto-legge **25 maggio 2021**, n. 73, comma *13-quater*, lettera *f*), dispone:

«all'articolo *43-bis* del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, al comma 1, le parole “31 dicembre 2023” sono **sostituite** dalle seguenti: “**1° gennaio 2022**”.

In conclusione, dopo tre passaggi legislativi, ecco il testo vigente:

Art. 43-bis (Disposizione finale)

1. Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Art. 26.

(Sci fuori pista, sci-alpinismo e attività escursionistiche)

1. Il concessionario e il gestore degli impianti di risalita non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi.
2. *I soggetti che praticano lo sci-alpinismo o lo sci fuoripista o le attività escursionistiche in particolari ambienti innevati, anche mediante le racchette da neve, laddove, per le condizioni nivometeorologiche, sussistano rischi di valanghe, devono munirsi di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala e sonda da neve, per garantire un idoneo intervento di soccorso.*

3. I gestori espongono quotidianamente i bollettini delle valanghe redatti dai competenti organi dandone massima visibilità.

4. Il gestore dell'area sciabile attrezzata, qualora le condizioni generali di innevamento e ambientali lo consentano, può destinare degli specifici percorsi per la fase di risalita nella pratica dello sci alpinismo.

Comma 1 – *Esenzione da responsabilità*

Il concessionario e il gestore degli impianti di risalita **non sono responsabili** degli incidenti che possono verificarsi **nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi**.

Si tratta della medesima formulazione presente all'art. 17, co. 1, della legge n. 363 del 2003 (in vigore sino al 31 dicembre 2021).

Si tratta di una **norma civilistica** di garanzia per i gestori da eventuali richieste di risarcimento per danni subiti in tale ambito.

Comma 2 – *Dotazioni speciali per il soccorso in valanga*

I soggetti che praticano lo **sci-alpinismo** o lo **sci fuoripista** o le **attività escursionistiche** in particolari ambienti innevati, anche mediante le racchette da neve, laddove, per le condizioni nivometeorologiche, sussistano rischi di valanghe, devono munirsi di **appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala e sonda da neve**, per garantire un idoneo intervento di soccorso.

Una norma simile era contenuta al comma 2 dell'articolo 17 della legge n. 363 del 2003:

*“I soggetti che praticano lo sci-alpinismo devono munirsi, laddove, per le condizioni climatiche e della neve, sussistano **evidenti** rischi di valanghe, di appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo intervento di soccorso”.*

Rispetto al testo precedente si può notare un innalzamento del livello di sicurezza, in quanto se prima si faceva riferimento ad “**evidenti**” rischi di valanga, ora si parla “genericamente” di rischi di valanga da porre in conseguenza delle condizioni nivometeorologiche.

*Normative regionali vigenti
conseguenti alla legge 363 del 2003*

ABRUZZO

Legge 8 marzo 2005, n. 24

Testo Unico in materia di sistemi di trasporto a mezzo di impianti a fune, o ad essi assimilati, piste da sci ed infrastrutture accessorie.

Art. 99 - Sci fuoripista, scialpinismo e alpinismo.

(...)

2. I soggetti che praticano lo **scialpinismo** devono munirsi di Apparecchio di Ricerca dei Travolti in Valanga (ARTVA), **pala e sonda** per garantire un idoneo intervento di soccorso.

LOMBARDIA

Legge 1° ottobre 2014, n. 26

Art. 14 - *Regole di comportamento.*

3. Gli utenti delle superfici innevate diverse dalle aree sciabili attrezzate e, in particolare, gli **sciatori fuori pista**, gli sci alpinisti e gli **escursionisti** devono rispettare, in quanto applicabili, le regole di comportamento di cui al comma 2 e munirsi degli appositi sistemi di autosoccorso qualora sussistano pericoli di valanghe, **verificando** le condizioni climatiche anche attraverso la consultazione del Bollettino neve e valanghe di ARPA Lombardia per consentire interventi di soccorso.

PIEMONTE

Legge 26 gennaio 2009, n. 2

Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna.

Art. 30 - Sci fuori pista

2. I soggetti che praticano lo sci alpinismo, lo sci fuori pista e **le attività escursionistiche**, in ambienti innevati, **anche mediante le racchette da neve**, al di fuori delle piste e aree, come definite all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c), d), e) e g), di eventuali percorsi individuati e segnalati dai comuni, **lo fanno a proprio rischio e pericolo.**

I medesimi soggetti sono tenuti ad attenersi scrupolosamente alle informazioni che vengono diffuse da enti pubblici o da altri soggetti autorizzati a fornirle ufficialmente, relativamente ai **rischi** legati allo svolgimento di tale attività e a munirsi laddove, per condizioni climatiche e della neve, sussistono evidenti **rischi** di valanghe, di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, **pala, sonda da neve** per garantire un idoneo intervento di soccorso.

VALLE D'AOSTA

Legge 15 novembre 2004, n. 27

Disposizioni in materia di sicurezza sulle aree destinate alla pratica degli sport invernali.

Art. 7 - Sci fuori pista e sci-alpinismo.

2. I soggetti che praticano lo sci-alpinismo devono **sempre** munirsi di appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo e tempestivo intervento di soccorso.

Le attività considerate dall'articolo 26

Oltre allo sci alpinismo (già considerato dalla legge n. 363) l'art. 26 del D.Lgs. n. 40 fa riferimento anche alle **attività dello sci fuoripista** e alle **attività escursionistiche**, “anche mediante le racchette da neve”.

In realtà il riferimento allo “sci fuori pista” era già contenuto nella rubrica dell'art. 17 (Sci fuori pista e sci-alpinismo) della legge 363 del 2003. Tuttavia il comma 2 richiama solo lo sci alpinismo.

La vera novità è che ora il legislatore considera pure “**le attività escursionistiche, anche mediante le racchette da neve**”.

E' bene precisare che l'estensione dell'applicazione della norma **non** riguarda **solo** le attività con **le ciaspole**, ma tutte le attività escursionistiche in particolari ambienti innevati.

In esse va ricompreso anche lo “**sci da fondo escursionistico**” (lo sci da fondo “ordinario” viene praticato in aree sciabili attrezzate e spesso dietro il corrispettivo di un biglietto di accesso).

Quali sono questi particolari ambienti innevati ?

Ovviamente lo sci alpinismo e lo sci fuori pista si praticano in presenza di neve.

Il riferimento a “particolari ambienti innevati” **potrebbe** essere riferito solo all’attività escursionistica (che si può praticare anche in assenza di neve) ?

Dato che si tratta di una attività “di moda” si è voluto precisare che anche andare per boschi con le racchette da neve è una attività escursionistica (al fine di chiarire le idee ai molti praticanti/turisti occasionali).

Ne conseguirebbe che sci alpinisti e *free-raider* sarebbero sempre obbligati a portare con se ARTVA, pala e sonda (come prevede la Regione Valle d'Aosta), mentre gli escursionisti lo sarebbero solo in particolari ambienti innevati ?

Questo concetto non sembrerebbe applicabile.

Analizzando la norma, appare evidente che non si tratta di ambienti innevati *tout court*, bensì in essi deve essere **presente un pericolo di valanghe**.

Infatti già la **legge n. 363** del 2003 faceva riferimento - per gli scialpinisti – (a quei luoghi) “**laddove, per le condizioni climatiche e della neve, sussistano evidenti rischi di valanghe**”.

Si trattava, pertanto di quei territori dove esisteva la evidente possibilità di un pericolo di valanghe.

Il termine «**evidente**» non è tuttavia presente nella Scala europea del pericolo valanghe.

I livelli (o gradi) sono:

5 – Molto forte (rosso e nero)

4 – Forte (rosso)

3 – Marcato (arancione)

2 – Moderato (giallo)

1 – Debole (verde)

Il termine «**elevato**» potrebbe essere equiparato concettualmente al «**moderato**» del livello 3 ??

Il testo finale del D.Lgs. n. 40 è stato sicuramente un **successo del C.A.I.** (documento trasmesso e audizione da remoto del P.G. Torti in Commissione Cultura alla Camera dei deputati) **rispetto allo schema iniziale** di decreto legislativo presentato dal Governo al Parlamento e alla Conferenza Stato-Regioni.

Nello schema di D.Lgs. si faceva genericamente riferimento “**ad ambienti innevati**” senza far riferimento alle condizioni nivometeorologiche e al pericolo di valanghe, ricomprendendo pertanto qualsiasi territorio con presenza di neve.

Il legislatore ha introdotto l’aggettivo “**particolari**”, caratterizzando di fatto alcuni ambienti innevati.

Ma come devono essere così “**particolari**” questi ambienti innevati?

L’articolo 26 del D.Lgs. n. 40 del 2021 ci parla di “**particolari ambienti innevati, (...) laddove, per le condizioni nivometeorologiche, sussistano *rischi di valanghe*”.**

Quindi:

1 – presenza di neve (ambiente innevato);

2 – presenza di rischi (pericoli) di valanghe in conseguenza delle condizioni nivometeorologiche.

Sorge un problema lessicale: che cosa si intende per “**particolari**” ambienti.

Sembrerebbe non dover significare niente !!

Il testo non avrebbe sollevato criticità interpretative qualora fosse stato così formulato:

“I soggetti che praticano lo sci-alpinismo o lo sci fuoripista o le attività escursionistiche in ~~particolari~~ ambienti innevati, anche mediante le racchette da neve, devono munirsi di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala e sonda da neve laddove, per le condizioni nivometeorologiche, sussistano *pericoli* di valanghe”.

Come valutare il pericolo di valanghe ?

Il successivo comma 3 ci fornisce una prima sommaria indicazione:

“I gestori espongono quotidianamente i bollettini delle valanghe redatti dai competenti organi dandone massima visibilità”.

Tale obbligo **non** era previsto dalla **legge del 2003**.

Qualora i gestori omettessero di esporre i bollettini sarebbero punibili con la **sanzione** indicata all'articolo 33, comma 2, lettera *h*):

*2. Salvo che il fatto non costituisca reato, ai trasgressori si applicano le seguenti **sanzioni amministrative pecuniarie**:*

h) da 100 euro a 150 euro per violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 26.

Facendo riferimento all'articolo 26, la sanzione si applica sia nel caso di attività senza gli appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala e sonda da neve (comma 2), sia per la mancata esposizione dei bollettini valanghe (comma 3).

Il Bollettino valanghe si sviluppa su una **scala da 1 a 5** e contiene anche una spiegazione dello stato dei fenomeni nivometereologici.

Tuttavia la valutazione del **grado di pericolo viene riferito all'intera area** e non alla singola dorsale montuosa sovrastante le piste da sci del comprensorio (i pendii sovrastanti le piste vengono preventivamente bonificati dopo una nevicata e controllati giornalmente dal personale degli impianti).

Ovviamente l'attività sci alpinistica e lo sci fuori pista presentano caratteristiche e rischi assai diversi dalle altre forme di escursionismo invernale (sci da fondo escursionistico, sci da fondo, racchette da neve, camminata).

Quasi sicuramente lo sci-alpinista, il *free-raider* avrà nel suo equipaggiamento l'ARTVA in quanto già previsto dalla normativa vigente e sicuramente avrà nello zaino anche pala e sonda da utilizzare nella prima fase di autosoccorso (intesa come immediata attività di ricerca di un compagno in attesa dell'arrivo del CNSAS) in conseguenza di una valanga.

Forse avrà in dotazione lo zaino dotato di airbag che esplode gonfiandosi in caso sia coinvolto in una valanga, facendolo galleggiare sulla stessa.

Analogo ragionamento va fatto per l'escursionista che risale un pendio a piedi, magari calzando i ramponi, oppure con le ciaspole.

A questo punto sorge il problema di come valutare *oggettivamente* il pericolo di valanghe.

Ma nel caso di escursionisti che percorrono esclusivamente una valle larga senza ripidi pendii ai lati oppure un tratto di una cresta innevata, è necessaria tale dotazione ?

Sicuramente se percorro dopo una recente nevicata una stretta valle con ai lati delle pareti ripide, c'è un oggettivo pericolo di essere coinvolto da qualche fenomeno valanghivo. L'eventuale valanga potrà tuttavia essere determinata da semplici fattori nivometereologici indipendentemente da una azione umana: un rialzo termico.

Il legislatore avrebbe potuto far derivare l'obbligo di dotazione di ARTVA, pala e sonda a partire dal grado 3 ?

Nel caso di grado 1 (*pericolo debole*) del bollettino l'escursionista dovrà dotarsi ugualmente di ARTVA, pala e sonda ???

E nel caso di grado 2 (*pericolo moderato*).....

La conclusione «lessicale» potrebbe essere: Siamo pur sempre in presenza di un “pericolo” e quindi siamo obbligati ad avere la dotazione.

Un altro aspetto relativo all'estensione a tutti gli escursionisti invernali (*sarebbero da definire "escursionisti innevati"*) della specifica attrezzatura riguarda le **capacità di utilizzo** della stessa.

Bisognerà fare dei corsi sull'uso dell'ARTVA, su come si ricerca con la sonda il disperso, su come si spala la neve dopo una valanga ?

Le Sezioni CAI che forniscono in comodato d'uso ai soci l'ARTVA per l'escursione sociale diventano responsabili dell'eventuale malfunzionamento dello strumento (manutenzione, verifica della funzionalità) ?

La vigilanza

Definire l'ambito di applicazione è fondamentale di fronte ad eventuali contestazioni da parte delle forze di polizia preposte alla vigilanza.

L'articolo 29 individua i soggetti competenti per il controllo.

La Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, nonché la polizia locale, nello svolgimento del servizio di vigilanza e soccorso nelle località sciistiche, provvedono al controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente capo (*che ricomprende anche l'art. 26*) e di cui alla relativa normativa regionale e a irrogare le relative sanzioni nei confronti dei soggetti inadempienti.

Se l'escursionista viene fermato da un carabiniere forestale e non è provvisto di ARTVA, pala e sonda, come potrà argomentare l'assenza di tale dotazione ed evitare la sanzione amministrativa da 100 a 150 euro ?

Illustrando il percorso che effettuerà (o che ha effettuato) precisando che **non** si tratta di "particolare ambiente innevato" nel quale sussistono pericoli di valanghe in considerazione della morfologia del terreno e delle condizioni nivometeorologiche (no neve fresca, no accumuli da vento, no rialzo termico, ecc), come riportato nel bollettino meteo consultabile dal proprio cellulare (o con la preventiva stampa della pagina stessa, data la possibile carenza di segnale)?

Riepilogo tempistiche

Il D.Lgs. n. 40 del 2021 è entrato in vigore il 3 aprile 2021

Dal 1° gennaio 2022 si applicano le norme di **comportamento** degli **utenti delle aree sciabili** (artt. 17-33) e sugli sciatori disabili (artt. 34-38).

Entro il **3 aprile 2022** (un anno) le **Regioni** adeguano la loro disciplina.

Entro il **3 aprile 2023** (due anni) i **gestori** adeguano impianti e piste da sci (artt. 4-16).

Conclusioni

Una prima valutazione riguarda la formulazione del testo:

Il comma 2 dell'articolo 26 poteva essere così semplicemente formulato (rovesciando alcuni punti):

“Al fine di garantire un idoneo intervento di *primo* soccorso i soggetti che praticano lo sci-alpinismo o lo sci fuoripista o le attività escursionistiche in ~~particolari~~ ambiente innevato, ~~anche mediante le racchette da neve,~~ laddove sussistano *pericoli* di valanghe per le condizioni nivometeorologiche, devono munirsi di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala e sonda da neve.”

Se il legislatore avesse voluto stabilire un diverso **regime, differenziandolo** tra sci-alpinisti da un lato ed escursionisti dall'altro, avrebbe così formulato il testo:

“Al fine di garantire un idoneo intervento di *primo* soccorso i soggetti che praticano lo sci-alpinismo o lo sci fuori pista devono munirsi di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala e sonda da neve. Tale obbligo sussiste anche per tutte le attività escursionistiche in ambiente innevato, anche mediante le racchette da neve, laddove, per le condizioni nivometeorologiche, sussistano *pericoli* di valanghe”.

Riepilogando, in che cosa l'articolo 26 del decreto legislativo ha **modificato il quadro normativo vigente?**

Il primo aspetto riguarda **“l'ambiente montano innevato”**.

Vi è un questo caso un **cambio terminologico:**

se la legge del 2003 fa riferimento a *“condizioni climatiche e della neve”*,

il nuovo testo usa le parole *“condizioni nivometeorologiche”*,
ma la sostanza è identica.

Ad esso si aggiunge una **caratteristica** dell'ambiente:
deve essere “**particolare**”, in quanto per le suddette condizioni
nivometeorologiche sussistono “rischi di valanghe”.

La legge 363 faceva invece riferimento ad ambienti *laddove*
sussistono “evidenti rischi di valanghe”.

In sostanza la nuova normativa, non riportando più l'aggettivo "evidenti" riferito ai rischi (*rectius* pericoli) di valanghe, **estende** l'obbligo di ARTVA, pala e sonda da neve a tutti quei "particolari" territori, laddove per le suddette condizioni, ci sia un pericolo di valanghe.

Il livello di sicurezza viene astrattamente **ampliato**, senza tuttavia dare una misura del pericolo da considerare, che viene generalizzato in quanto presente in conseguenza delle condizioni nivometeorologiche del territorio.

Il secondo aspetto riguarda i **destinatari dell'obbligo**:

agli sci alpinisti sono stati aggiunti gli **sciatori fuori pista** (che rispetto agli sci alpinisti non praticano la risalita dei pendii con le pelli) e gli **escursionisti** in tutte le modalità, specificando, onde evitare contestazioni, anche coloro che utilizzano le racchette da neve.

In sostanza, viene ampliata – in termini oggettivi e soggettivi – la platea dei destinatari dell'obbligo.

Legge 363 del 2003, art. 17

I soggetti che praticano lo sci-alpinismo devono munirsi, laddove, per le condizioni **climatiche e della neve**, sussistano evidenti rischi di valanghe, di appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo intervento di soccorso.

D.Lgs. 40 del 2021, art. 26

I soggetti che praticano lo sci-alpinismo o lo sci fuoripista o le attività escursionistiche in particolari ambienti innevati, anche mediante le racchette da neve, laddove, per le condizioni **nivometeorologiche**, sussistano rischi di valanghe, devono munirsi di appositi sistemi elettronici **di segnalazione e ricerca, pala e sonda da neve**, per garantire un idoneo intervento di soccorso.

Il decreto legislativo n. 40 **non disciplina** le attività di sci alpinismo, sci fuori pista ed escursionismo invernale, ma reca una **disposizione di sicurezza**, limitandosi a prevedere l'obbligo per l'utente di dotarsi di ARTVA, pala e sonda, qualora percorra un ambiente innevato nel quale è presente un pericolo di caduta di valanghe in considerazione delle condizioni della neve e del meteo.

Tale dotazione potrebbe essere definita con l'acronimo "**Kit APS**".

Sicuramente i produttori e venditori di ARTVA, pale e sonde da neve incrementeranno il fatturato (il prezzo di un Kit varia dai 200 ai 300 euro).